

CITTA' DI CANNOBIO

(Provincia del Verbano Cusio Ossola)



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.M.U.)

SOMMARIO

Articolo 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 2 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 3 DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ED AREE FABBRICABILI

Articolo 4 SOGGETTI PASSIVI

Articolo 5 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 6 BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

Articolo 7 BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

Articolo 8 BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO / ARTISTICO E INAGIBILI / INABITABILI

Articolo 9 ALIQUOTE E DETRAZIONI

Articolo 10 DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

Articolo 13 VERSAMENTI E RIMBORSI

Articolo 14 DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

Articolo 15 DICHIARAZIONE

Articolo 16 DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Cannobio dell'IMU, istituita dalla L. 214/2011 e recentemente novellata dall'art. 1, cc. 739 – 783, L. 160 del 27 dicembre 2019.

Articolo 2

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Ai sensi del summenzionato art. 1, cc. 739 – 783, L. 160 del 27 dicembre 2019, sono assoggettati all'imposta di cui al presente regolamento tutti gli immobili ubicati nel territorio del Comune di Cannobio, salvo le esenzioni previste dalla legge e dal presente regolamento.
2. Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili, delle aree fabbricabili e delle abitazioni principali di lusso (cat. catastali A/1, A/8, A/9).
3. L'IMU non si applica:
 - a) All'abitazione principale e relative pertinenze;
 - b) Alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - c) Alla casa familiare che per provvedimento del giudice divorzile è stata assegnata al genitore affidatario dei figli.
(Il genitore non affidatario dei figli non beneficia della predetta esenzione e pertanto è obbligato per l'eventuale quota di possesso sulla casa familiare);
 - d) Ad unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare ed ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28 co. I del D.Lgs. 139/2000, dal personale

appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica (tale condizione deve essere denunciata con apposita dichiarazione IMU);

- e) Ai terreni agricoli e incolti rientranti nell'elenco dei territori montani. Il territorio del Comune di Cannobio rientra nella predetta casistica.
 - f) All'unità immobiliare e relative pertinenze posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza presso istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, in caso di più unità immobiliari la predetta esenzione può essere applicata ad una sola unità immobiliare e opera solo in riferimento all'immobile che era precedentemente utilizzato come abitazione principale dell'anziano o del disabile;
4. In materia di assimilazione delle pertinenze all'abitazione principale restano per tutti i casi di cui al comma precedente vigenti i limiti previsti dalla disciplina nazionale.

Articolo 3

DEFINIZIONI DI ABITAZIONE PRINCIPALE, PERTINENZE, FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENO AGRICOLO

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1 del presente regolamento:
- a) per "abitazione principale" si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni di cui al presente regolamento previste per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile;

- b) per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c) per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o da iscriversi nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza (purché accatastata unitariamente al fabbricato medesimo);
- d) il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato;
- e) per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 13 del D.L. 6/12/2011 e all’art. 2 co. I lett. B del Decreto Legislativo n. 504/1992, sui quali, invece, persiste l’utilizzazione agro – silvo – pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Un’area è da considerare fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti del medesimo;
- f) per “terreno agricolo”, ai sensi dell’art. 13 co. 2 del D.L. n. 201/2011 e dell’art. 2 co. 1, lett. C del d. lgs. 504/1992, si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del codice civile.

Articolo 4
SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
 - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
 - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
 - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
 - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
 - e) l'ex coniuge per sentenza divorzile non assegnatario della casa familiare e non affidatario figli per la quota di possesso del predetto immobile;
 - f) i pensionati nel paese estero di residenza iscritti all'AIRE.
2. Per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'art. 69, co. I, lett. A, del d. lgs. 206/2005 (le cd. "Multiproprietà"), il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

Articolo 5
SOGGETTO ATTIVO

1. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Cannobio relativamente agli immobili la cui superficie insiste sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli Enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Articolo 6

BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI

1. L'imposta è dovuta sul valore degli immobili soggetti, determinato ai sensi del presente articolo e del seguente.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate al 5 per cento, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'art. 13, co. IV del d. l. 201/2011, convertito in L. 214/2011.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma III dell'art. 5 del d.lgs. 504/1992.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato al 25 per cento ai sensi dell'art. 3, co. 51., della L. 662/1996, un moltiplicatore pari a 135. Per i terreni agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è, a decorrere dal 1° gennaio 2014, pari a 75.

Articolo 7

BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

1. Per le aree fabbricabili, la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, o a far data dall'adozione degli strumenti urbanistici, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. La Giunta Comunale, con propria delibera, allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti e per orientare l'attività di controllo dei servizi competenti, può determinare periodicamente, per zone omogenee, valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del comune. In caso di mancata adozione della predetta

deliberazione, si fa riferimento ai valori già determinati in precedenza ovvero, in mancanza degli stessi, nelle fasi dell'eventuale accertamento e contenzioso, il valore venale in comune commercio è determinato dall'ufficio tributi in base alla stima effettuata, sulla base degli elementi sovraindicati, dall'ufficio tecnico che corredata la stessa di una propria motivata relazione illustrativa. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, il Comune non procede all'accertamento del maggior valore delle aree fabbricabili qualora l'imposta per le stesse dovuta sia tempestivamente versata sulla base di valori imponibili non inferiori a quelli stabiliti in un'apposita tabella alla allegata deliberazione di cui sopra.

2. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'art. 3, co. I, lett. c), d) ed f) del DPR 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.
3. I valori approvati ai sensi del presente articolo hanno mera funzione orientativa e non costituiscono una limitazione del potere di accertamento del comune.
4. Laddove il contribuente abbia dichiarato o utilizzato e quindi versato l'imposta sulla base di un valore superiore a quello che risulterebbe dall'applicazione dei valori medi determinati ai sensi del comma 1, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
5. In caso di omessa o infedele denuncia di area fabbricabile, il valore di accertamento è pari a quello deliberato al comma 1 o, se maggiore, a quello risultante da atto pubblico o perizia.

Articolo 8

BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E INAGIBILI / INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta al 50 per cento:
 - a) Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D. LGS. 42/2004;
 - b) Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,

- limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. A tal fine si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o edilizia, ex art. 3, co. I e DPR 380/2001 e ai sensi del vigente regolamento edilizio comunale.
2. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome, e anche se con diversa destinazione, la riduzione è applicata esclusivamente alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.
 3. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del contribuente;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR n. 445/2000; il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
 4. Fermo restando l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione nei modi e nei termini di legge, la riduzione della base imponibile ha decorrenza della data nel quale è stato dichiarato o accertato lo stato di inabitabilità o inagibilità.

Articolo 9

ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. Le aliquote e la detrazione del tributo sono stabilite con deliberazione del Consiglio Comunale ex art. 52 d. lgs. 446/1997, nei limiti di quanto previsto dall'art. 13 co. VI e VII D.L. 201/2011 e dell'art. 1 co. 380, let. g del d. lgs. 446/1997, entro il termine previsto dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. In mancanza, sono confermate le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente, oppure, in assenza anche di queste le aliquote e la detrazione di base fissata dalla legge.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, co. II, del d. lgs. 267/2000, per il ripristino degli equilibri di bilancio, in deroga a quanto previsto dall'art. 1, co. 169, L. 296/2006.
3. La deliberazione di approvazione delle aliquote e della detrazione del tributo deve essere pubblicata

nel sito informatico di cui all'art. 1, co. II del D.L. 360/1998, ai sensi dell'art. 13 co. 13bis del D.L. 201/2011. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informativo. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati l'anno precedente.

Articolo 10

DETRAZIONE PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. La destinazione di cui al comma precedente può essere incrementata con la deliberazione annuale di approvazione delle aliquote e della detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
3. La detrazione di cui al comma I si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/1977. Per quest'ultima fattispecie non compete l'aliquota prevista per l'abitazione principale dell'art. 13, co. VI, D.L. 201/2011.

Articolo 11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Unioni di Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli

enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. Si applicano le esenzioni previste dell'art. 7, co. I. lett. b), c), d), e), f), h) ed i) del d. lgs. 504/1992.
3. Le esenzioni di cui ai commi 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9 co. III bis del d.l. 557/1993, convertito con L. 133/1994.
5. Sono esenti dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.
6. Per poter usufruire dell'esenzione di cui al precedente comma 5 e di quella prevista dall'art. 7, co. I, lett i) del d. lgs. 504/1992, come modificata dall'art. 2 co. III, del D.L. 102/2013, convertito con legge 124/2013, per i fabbricati destinati alla ricerca scientifica, i soggetti passivi sono obbligati a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione della dichiarazione, con la quale si attesta il possesso dei requisiti e si indicano gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica.
7. Sono esenti dall'IMU gli immobili dati in comodato gratuito al Comune, ad altro ente territoriale o ad altro ente non commerciale, esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari.
8. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad € 12. Detto importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Tali somme non sono rimborsabili.

Articolo 12

QUOTA STATALE DEL TRIBUTO

1. E' riservato allo Stato, ai sensi dell'art. 1, comma 380, let. f) della L. 228/2012, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato all'aliquota standard prevista dello 0,76% ai sensi dell'art. 13, co. 6, del D.L. 201/2011.

2. Il Comune ha facoltà di aumentare l'aliquota applicata ai predetti fabbricati fino a 0,3 punti percentuali. Il relativo gettito è di competenza del Comune.
3. La riserva di cui al comma I non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal Comune e che insistono sul suo territorio.
4. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU. Le attività di accertamento e riscossione sono svolte dal Comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

Articolo 13

VERSAMENTI E RIMBORSI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tale fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma.
2. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune per l'anno in corso è effettuato in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del modello F24 secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.L. 241/1997 e dell'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo o del bollettino postale approvato con D.M. 23/11/2012 e ss. mm. ii.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'art. 1, co. III del D. lgs. 360/1998 entro la data del 28 ottobre di ciascun anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre anzidetto si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del D. lgs. 241/1997, in 3 rate. Le prime due, di importo ciascuna pari al 50% dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento. La terza

rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti nei confronti del Comune risultati dalle dichiarazioni presentate successivamente al 01/01/2014.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. L'arrotondamento, nel caso di impiego del mod. F24, deve essere operato per ogni codice tributo.
6. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri. Resta però fermo che ogni contitolare risponde limitatamente alla propria quota di possesso con la conseguenza che eventuali provvedimenti di accertamento diretti al recupero di maggiore imposta o alla irrogazione di sanzioni, continueranno a essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.
7. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro cinque anni dal giorno del pagamento ovvero dal momento in cui il diritto alla restituzione è accertato con provvedimento giudiziale di carattere definitivo.
8. Gli interessi delle somme da rimborsare, nella misura fissata dalle leggi vigenti in materia, decorrono dalla data di esecuzione del pagamento.

Articolo 14

DIFFERIMENTO TERMINI DI VERSAMENTO

1. Nel caso di decesso del contribuente nel primo semestre dell'anno, gli eredi possono effettuare il versamento in acconto, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine di versamento previsto per il saldo di imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel secondo semestre dell'anno gli eredi possono effettuare il versamento a saldo, sia con riferimento all'imposta dovuta dal *de cuius* sia a quella dovuta dagli eredi, relativa agli immobili pervenuti in successione, entro il termine previsto per l'acconto di imposta relativo all'anno successivo.
2. I termini ordinari di versamento dell'imposta municipale propria possono essere differiti nei

seguenti casi:

- a) qualora si verificano situazioni eccezionali, gravi calamità naturali, anche limitate a determinate categorie o porzioni di territorio, tali da alterare gravemente lo svolgimento di un corretto rapporto con i contribuenti o impedire l'adempimento degli obblighi tributari;
 - b) altre circostanze debitamente e analiticamente motivate che si rendano necessarie al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.
3. La dilazione dei termini di versamento viene disposta dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, debitamente motivata e resa nota con modalità idonee a garantire la diffusione del contenuto.
 4. Resta inteso che il differimento dei termini di cui al presente articolo si applica alla sola quota dell'imposta di spettanza del Comune e non anche alla quota di riserva dello Stato.

Articolo 15

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con l'apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sugli immobili, in quanto compatibili.
3. E' fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità di cui al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 16

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020 con conseguente abrogazione del precedente regolamento IMU approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 07.07.2014 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché le norme contenute negli altri regolamenti comunali.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.